

**DICHIARAZIONE DI VOTO AL PUNTO N. 2 O.D.G. DEL 31/07/2017**

Nel merito della incompatibilità del consigliere Eleodoro Di Nardo è da rilevare che nella scorsa seduta di Consiglio Comunale il presidente del Consiglio comunale aveva proposto l'approvazione di una delibera in cui ***dopo aver preso atto della relazione istruttoria prot. n. 21437 del 11.07.2017 , redatta dal Dott. Candido Volpe, si decideva di non procedere alla contestazione di incompatibilità nei confronti di Eleodoro Di Nardo.***

Su tale proposta ho argomentato una mia contestazione basata su di una diversa lettura dei Fatti processuali e del Diritto di interesse della motivazione di incompatibilità che riguardava il caso del consigliere comunale Eleodoro Di Nardo ; lettura che avevo tradotto in una nota esplicativa e che avevo fatto allegare al verbale della seduta .

**Si tratta cioè di una nota di valenza documentale paritetica** con la relazione istruttoria richiamata nella proposta di delibera ; nella stessa nota si palesava chiaramente la differente lettura del principio contenuto nella sentenza di Cassazione n. 6880 del 19/05/2001 richiamata pure nella relazione istruttoria.

**In parole povere ma chiare , il giudizio di mancata incompatibilità espresso nella relazione istruttoria del dott. Candido Volpe redatta sulla scorta di una determinata giurisprudenza e senza collegamento specifico con il testo dell'intero comma 1) dell'art. 63 TUEL si scontrava con il giudizio di esistenza di incompatibilità espresso dal sottoscritto sulla scorta di una determinata altra giurisprudenza , di una altra lettura della stessa giurisprudenza e di un collegamento preciso con il testo dell'intero comma 1) dell'art. 63 TUEL richiamato.**

Dopo tutto l'intervento elaborato nella seduta del 17-20 luglio 2017 , il Consiglio si determinò per un breve rinvio proprio per dare ai consiglieri comunali , e – quindi – anche allo stesso Eleodoro Di Nardo, il tempo necessario per le singole e proprie valutazioni .

Ad oggi mi ritrovo la proposta di delibera che è **la medesima** di quella portata in Consiglio comunale del 17-20 luglio 2017 e nel corpo del deliberato non vi è alcun richiamo a questi FATTI espletati nel corso della seduta . **E' cambiata solo la data!**

**E' come se il proponente – presidente del Consiglio comunale - avesse detto : <<Non mi interessa niente di quello che è stato detto dall'opposizione in Consiglio Comunale e, quindi , ripropongo la medesima delibera senza nemmeno inserire nel corpo del deliberato le motivazioni di tale valutazione di disinteresse >>**

Devo perciò ritenere che la maggioranza di questo Consiglio comunale ha già deciso per la NON contestazione della causa di incompatibilità senza darmi alcuna spiegazione.

Ed è proprio questo un secondo aspetto di questo punto all'ODG che voglio evidenziare.

Il metodo di democrazia consigliare che si vuole praticare in questa consultatura NON E' DIFFERENTE DA QUELLO GIA' PRATICATO NEL CORSO DEI CINQUE ANNI PASSATI e cioè in parole povere : << parla quando vuoi ma alla fine le decisioni sono state già prese in altra sede e questa sede serve solo per ritualizzarle e non per formarle >>.

**E' questo un fatto gravissimo che documenta la padronanza politico-istituzionale con cui il presidente del Consiglio comunale e la maggioranza intendono portare avanti i lavori di questo consesso.**

Ad ogni buon fine allego a questo intervento una ulteriore mia nota esplicativa circa la **esistenza** di incompatibilità per il consigliere comunale Eleodoro Di Nardo ; nota che ricomincia ancora in modo più specifico le medesime motivazioni enunciate nel corso della seduta di Consiglio Comunale del 17-20 luglio 2017.

Agostino Abate – consigliere comunale –

Allegata : nota esplicativa sulla incompatibilità del consigliere comunale Eleodoro Di Nardo

Oggetto: incompatibilità del Consigliere di Nardo dovuta a lite pendente ai sensi dell'art. 63 co. 1 n. 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) – osservazioni in merito alla relazione istruttoria a firma del Vice Segretario Comunale, dott. Candido Volpe.

Con la nota prot. n. 19872 del 23/06/2017 il sig. Scalzone Carlo ha sollevato la questione di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale del sig. Eleonoro Di Nardo, candidato alle ultime elezioni amministrative.

La situazione di incompatibilità scaturirebbe dalla sussistenza di una lite pendente con il Comune di Agropoli: il Di Nardo, infatti, è parte – in qualità di controinteressato regolarmente costituito in giudizio - in due processi amministrativi pendenti avanti il Consiglio di Stato che vedono come altre parte anche il Comune di Agropoli.

La norma che disciplina tale situazione è l'art. 63, comma 1, n. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede che sia impossibilitato a ricoprire la carica di consigliere comunale o provinciale **“colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia”**.

Secondo il Vice Segretario affinché possa operare questa specifica causa di incompatibilità occorrerebbero due condizioni:

- 1) essere “parte processuale”;
- 2) trovarsi in una situazione di concreta contrapposizione di interessi con il Comune.

Per maggiore chiarezza è opportuno esaminare i due profili separatamente, se pur nella relazione vengono spesso confusi.

Per quanto attiene la nozione di “parte processuale” è indubitabile che il Di Nardo rivesta tale qualifica in quanto, come già detto, vi è un giudizio pendente innanzi al Consiglio di Stato (N.R.G. 2279/2015) ove il Di Nardo, in qualità di controinteressato, è regolarmente costituito.

La qualifica di “parte” rende il Di Nardo **titolare di una serie di poteri e facoltà processuali, finalizzati a dare impulso e a consentire lo svolgimento della vicenda processuale e la produzione di una serie di effetti dei quali egli stesso è destinatario immediato.**

Del tutto fuorviante è il richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione n. 6880 del 2001 – che si rinviene nella relazione – in quanto tale decisione non fa che confermare

quanto esposto (*"Le parti del processo - anche in assenza di una espressa definizione legislativa del concetto di "parte" - sono infatti, pressoché univocamente individuate, in dottrina e giurisprudenza, in quei soggetti (attore, convenuto, interveniente volontario o coatto), i quali, a seguito del compimento di determinati atti processuali (proposizione della domanda; costituzione nel processo), assumono, appunto, quella qualità e la conseguente titolarità all'esercizio di una serie di poteri e facoltà processuali, finalizzati a dare impulso e a consentire lo svolgimento della vicenda processuale e la produzione di una serie di effetti dei quali gli stessi soggetti sono destinatari immediati, a prescindere dalla effettiva titolarità del diritto o rapporto giuridico sostanziale controverso e quindi dall'esito della lite"*).

D'altronde, per eliminare ogni possibile dubbio, è opportuno osservare che la vicenda oggetto della richiamata sentenza della Corte di Cassazione riguardava una situazione opposta - ove un candidato sindaco aveva rinunciato al giudizio amministrativo in cui era costituito e, proprio, in virtù di tale rinuncia, la Corte aveva ritenuto non sussistente l'incompatibilità - ne consegue che, ragionando *"a contrario"*, se il candidato sindaco fosse stato ancora parte processuale (come lo è il Di Nardo) sarebbe stata confermata la sua incompatibilità!

Per quanto attiene il secondo requisito, sempre secondo la relazione istruttoria, tra le parti vi sarebbe una *"mera coabitazione"* ... *"dal momento che entrambi sono destinatari della vocatio in ius dello Scalzone"* e ciò renderebbe inoperante la causa di incompatibilità.

Ebbene tale ragionamento è fuorviante ed ingannevole perché parte da una erronea e forzata interpretazione della norma e, così facendo, perviene a conclusioni errate.

Invero la vera *ratio* della norma racchiusa nell'art. 63 comma 1 punto n. 4 del TUEL, **come più volte espresso dallo stesso Vice Segretario**, *"va ravvisata nell'impedire che possano concorrere all'esercizio delle funzioni dei consigli comunali soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del comune o che si trovino comunque in condizioni che ne possano compromettere l'imparzialità."* (vedi pag. 3 e pag. 6 della relazione, che richiama il principio espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 44 del 20.02.1997 e sentenza n. 220 del 24 giugno 2003).

Non a caso la norma parla di lite *"CON"* e non *"CONTRO"* l'ente!

Ulteriore conferma che il legislatore voglia evitare la possibile compromissione dell'imparzialità del consigliere si rinviene nelle altre ipotesi previste nei primi commi dell'art. 63 del TUEL ove la situazione di incompatibilità non scaturisce dall'esistenza di possibili contrasti con l'Ente ma, al contrario, proprio da situazioni di <<coabitazione>> come ad esempio: essere amministratori o rappresentanti di aziende collegate con l'Ente stesso.



Nel caso specifico è evidente ed incontestabile che l'imparzialità del Consigliere Di Nardo sia seriamente compromessa, in quanto , si ricorda, è **costituito quale controinteressato in due procedimenti amministrativi in cui è parte il comune di Agropoli e che riguardano una ordinanza di demolizione di un manufatto edilizio di proprietà del consigliere stesso!**

Inoltre, con suo fratello Luigi è addirittura , ancorchè costituito solo il fratello , parte contrastante direttamente con il Comune per una ordinanza di demolizione confermata dal TAR (sentenza n. 95/11) e relativa al fabbricato per il quale è stata negata la sanatoria ed il relativo ricorso al Consiglio di Stato è stato discusso recentemente insieme agli altri due . Ed è fuori dubbio che in tale ricorso egli stesso è destinatario immediato della sentenza e si contrappone all'Ente comunale.

Ma vi è di più ; anche nella coabitazione passiva (così come denominata dall'istruttore Avv. Candido Volpe) vi potrebbe essere una contrapposizione tra le parti perché potrebbero essere indotte ad adottare una linea difensiva contrastante; per esempio mentre per rivendicare la **legittimità** di un titolo edilizio il comune potrebbe tenere una difesa basata sulla veridicità delle dichiarazioni offerte dalla parte (calcoli plano volumetrici, etc.) , la parte, al contrario, potrebbe appellarsi all' autonoma valutazione della norma effettuata del comune al momento del rilascio del provvedimento.

In definitiva, in quanto semplice consigliere comunale e non esperto di Diritto, ritengo che il consigliere comunale Eleodoro Di Nardo , per quanto segnalato ed evidenziato con la nota prot. n. 19872 del 23/06/2017, è senz'altro parte processuale (perché regolarmente costituito) e che sussistono situazioni idonee a comprometterne l'imparzialità, pertanto è doveroso contestare allo stesso la causa di incompatibilità e seguire , quindi , il percorso di cui all'art. 69 del TUEL 267/2000 ; percorso in cui il consigliere comunale Eleodoro Di Nardo potrà dare le spiegazioni previste dal comma 2) del richiamato art. 69.

Agostino Abate – consigliere comunale -

